CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocata generale alla Corte Laila Medina nelle cause C-865/24 P | Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a./Consiglio e C-866/24 P | Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris e a./Consiglio

Comunicato stampa n. 173/26

Lussemburgo, 26 novembre 2026

L'avvocata generale Medina propone di respingere le impugnazioni delle sentenze del Tribunale che hanno convalidato il divieto di prestare servizi di consulenza giuridica al governo russo e alle entità stabilite in Russia

Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione europea in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha vietato di prestare, direttamente o indirettamente, servizi di consulenza giuridica al governo russo e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia [1].

Tale divieto non si applica tuttavia ai servizi strettamente necessari per l'esercizio dei diritti della difesa nell'ambito di un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso effettivo, né ai servizi strettamente necessari per garantire l'accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro. Il Consiglio ha inoltre previsto, quali deroghe a tale divieto, la possibilità per le autorità competenti di autorizzare la prestazione di simili servizi in alcuni casi specifici, segnatamente per scopi umanitari o per garantire un approvvigionamento energetico critico nell'Unione.

Diversi ordini degli avvocati belgi, tra cui l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, nonché alcuni avvocati belgi, l'Ordre des avocats à la cour de Paris e una dei suoi membri hanno contestato tale divieto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con due sentenze del 2 ottobre 2024, quest'ultimo ha respinto i loro ricorsi nel merito, senza pronunciarsi preliminarmente sulla ricevibilità, che era stata contestata dal Consiglio [2].

Essi hanno quindi proposto due impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento delle sentenze del Tribunale. Nelle sue conclusioni, l'avvocata generale Laila Medina propone di respingere le impugnazioni.

Anzitutto, **per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale**, di nuovo contestata nell'ambito dell'impugnazione dal Consiglio, dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, essa distingue il divieto generale dalle disposizioni che prevedono deroghe. Essa considera che il divieto generale riguarda direttamente gli avvocati e gli ordini professionali di cui trattasi, senza che siano necessarie misure intermedie. Infatti, tale divieto impedisce loro non solo di prestare i servizi professionali che forniscono correntemente, ma crea anche l'obbligo nei loro confronti di procedere a verifiche sistematiche preliminari prima di accettare di fornire consulenze giuridiche alle persone che possono essere interessate da tale divieto. Per contro, le deroghe richiedono decisioni delle autorità competenti degli Stati membri per la loro attuazione, che possono essere contestate dinanzi ai giudici nazionali. Dal momento che, inoltre, tali disposizioni derogatorie non riguardano individualmente e direttamente gli interessati, l'avvocata generale propone alla Corte di dichiarare **i ricorsi irricevibili nella parte in cui vertono su dette disposizioni**.

Per quanto riguarda **il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva** [3], essa ricorda che la Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea garantisce a ogni persona il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Tuttavia, a suo avviso, tale diritto **spetta ai singoli individui e non agli avvocati o agli ordini professionali che agiscono in nome proprio**.

In ogni caso, secondo l'avvocata generale, la giurisprudenza della Corte stabilisce che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non sancisce un diritto generale a ricevere consulenza giuridica senza alcun nesso con un procedimento giudiziario. L'avvocata generale ritiene che il Tribunale non sia incorso in errore nell'interpretare che il divieto non impedisce all'avvocato di valutare la situazione giuridica del suo cliente al fine di stabilire se la consulenza richiesta sia necessaria per prevenire o anticipare un procedimento o per garantirne il corretto svolgimento.

Inoltre, l'avvocata generale rileva che la tutela della **riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente** si estende alle attività di consulenza giuridica in generale, indipendentemente dall'esistenza di un contenzioso. Tuttavia, tale tutela non sancisce un diritto generale di fornire o di ricevere consulenza giuridica al di fuori di qualsiasi nesso con un procedimento giudiziario. Ciò premesso, le disposizioni derogatorie non suggeriscono, né esplicitamente né implicitamente, che l'avvocato sia tenuto a condividere con le autorità competenti, senza il consenso del cliente, la sua identità o informazioni coperte dal segreto professionale.

Infine, essa ritiene che il divieto in questione sia formulato in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alle persone interessate di conoscere i servizi di consulenza giuridica che non possono essere prestati al governo russo, nonché a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essa conclude, pertanto, che il Tribunale non ha violato il principio della certezza del diritto né i valori dell'Unione sanciti dai Trattati, come sostenuto dai ricorrenti.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale delle conclusioni (C-865/24 P e C-866/24 P) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service».

Restate in contatto!

[1] Il Consiglio ha introdotto tale divieto con il regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, il regolamento (UE) n. 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 e il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

[2] Sentenze del Tribunale del 2 ottobre 2024, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a./Consiglio, T-797/22 e Ordre des avocats à la cour de Paris e Couturier/Consiglio, T-798/22 (v. anche comunicato stampa n. 155/24).

[3] Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.